

Roma, 18 maggio 2021

Circolare n. 169/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Vaccinazioni anticovid in azienda – Ad integrazione delle *Indicazioni ad interim per la vaccinazione anticovid nei luoghi di lavoro*, allegate al *Protocollo vaccini* del 6 aprile scorso, l'INAIL ha pubblicato un nuovo documento tecnico che fornisce i criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro. Sempre in tema di vaccinazione nei luoghi di lavoro il Garante della Privacy ha dettato le indicazioni generali per il trattamento dei dati personali – Documento INAIL del 12.5.2021 e documento d'indirizzo del Garante della Privacy del 13.5.2021.

Prezzo gasolio auto al 17 maggio 2021 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,573	0,617	0,262	1,453	+ 0,005	+ 0,133

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [134/2021](#) e [132/2021](#)
Allegati due
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero della Salute



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE
DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO PER L'AVVIO DELLE VACCINAZIONI IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI *AD INTERIM* PER LA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO APPROVATE DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME L'8 APRILE 2021



12 Maggio 2021

Documento tecnico operativo per l'avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni *ad interim* per la vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l'8 aprile 2021

12 Maggio 2021

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Fabio Aimar, Michele Mongillo, Kyriakoula Petropulacos, Francesca Russo

Inail

Fabio Boccuni, Giuliana Buresti, Diana Gagliardi, Sergio Iavicoli, Benedetta Persechino, Bruna Maria Rondinone

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Pasqualino Albi, Elisabetta Cesqui, Romolo De Camillis

Ministero della Salute

Tiziana Coccoluto, Maria Giuseppina Lecce, Pasqualino Rossi, Andrea Siddu

Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per emergenza COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale

Giuseppe Algieri

In riferimento al documento "Indicazioni *ad interim* per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell'8 aprile 2021 e trasmesso con nota circolare interministeriale 0015126 del 12 aprile 2021, con il presente documento tecnico si intende fornire elementi utili al riscontro dei quesiti posti dalla Conferenza stessa in merito a:

1. definire "*puntualmente a partire da quale fase della campagna di vaccinazione (fascia di età) si possa avviare la vaccinazione per le attività economiche e produttive*";
2. definire "*altresì quali siano le priorità cui le Regioni devono attenersi: poiché il documento di cui trattasi non indica elementi quantitativi e qualitativi di riferimento ed è pertanto molto probabile che numerosissimi soggetti richiedano alle Regioni di poter avviare attività vaccinali in contesti lavorativi, è imprescindibile che vengano definiti elementi quantitativi (es. numerosità lavoratori/lavoratrici) e qualitativi (es. i settori produttivi a maggior rischio) per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla disponibilità di vaccini possano apparire arbitrarie*".

Relativamente al primo quesito, ferma restando l'indicazione di completare la vaccinazione dei gruppi *target* per fascia di età e fragilità, previsti dal piano nazionale del Ministero della Salute, approvato con decreto 12 marzo 2021, come richiamata nell'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 n. 6 del 9 aprile 2021, la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro potrà avere inizio, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, in concomitanza con l'avvio della vaccinazione dei soggetti di età inferiore a 60 anni. I piani aziendali di adesione saranno inviati alle Aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le Indicazioni *ad interim* sopra menzionate approvate in data 8 aprile (All.1).

Relativamente al quesito di cui al punto 2, va ricordato che l'intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al COVID-19 per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio.

Relativamente alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata in ambiente di lavoro, è opportuno ricordare quanto già richiamato in premessa delle citate Indicazioni *ad interim* e cioè che essa rappresenta innanzitutto un'iniziativa di sanità pubblica; pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario regionale, per il tramite dell'Azienda sanitaria di riferimento. La vaccinazione nei luoghi di lavoro, con la messa a disposizione di personale, materiali e infrastrutture necessarie, concorre al più celere raggiungimento dell'obiettivo della campagna, ovvero vaccinare tutta la popolazione nel minor tempo possibile, secondo principi di efficienza, efficacia e sicurezza, in coerenza con il piano vaccinale nazionale vigente.

Relativamente al **criterio quantitativo** richiamato nel quesito, si rileva che iniziative atte a permettere la vaccinazione a numeri consistenti di popolazioni lavorative rappresentano un punto qualificante sia in un'ottica di efficienza dell'attuazione della campagna vaccinale che di coinvolgimento e solidarietà di più aziende operanti, ad esempio, in uno stesso sito produttivo e/o su base territoriale. Tali iniziative da un lato facilitano l'accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, e dall'altro semplificano l'organizzazione stessa anche nell'ottica di velocizzare la campagna.

Relativamente al quesito sui criteri **qualitativi** utili a definire le priorità per l'implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, si richiamano quattro ambiti valutativi disponibili secondo il principio di tutela di chi è a maggior rischio di contagio da SARS-CoV-2:

- I. la classificazione del rischio secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione di cui al Documento tecnico dell'INAIL approvato dal CTS il 9 aprile 2020 e utilizzato per la valutazione del rischio negli ambienti di lavoro secondo la classificazione ATECO¹, anche in relazione all'adozione/rilascio delle misure di mitigazione e contenimento;
- II. i dati del monitoraggio delle denunce di infortunio da COVID-19, aggiornate periodicamente dall'INAIL e disponibili fino al 31 marzo 2021;
- III. i dati del monitoraggio epidemiologico, con particolare riferimento all'analisi dei focolai nei contesti produttivi rilevati territorialmente dalle Regioni e Province autonome;
- IV. le evidenze scientifiche disponibili in tema di rischio di contagio nei contesti lavorativi, come documentate dalla letteratura scientifica di riferimento.

Fermo restando le analisi specifiche del tessuto produttivo delle singole Regioni e Province autonome e dei dati in loro possesso di cui al punto III, che possono utilmente integrare contesti territoriali più specifici anche nell'ottica del tessuto produttivo, viene di seguito offerta un'analisi di classificazione dei diversi settori lavorativi identificati sulla base della classificazione ATECO con un livello di dettaglio alla seconda cifra.

A tal fine vengono considerati, in maniera integrata, sia l'analisi della richiamata classificazione del rischio INAIL (punto I), nonché i dati assicurativi relativi alle denunce di infortunio da COVID-19 pervenute all'INAIL alla data del 31 marzo 2021 (punto II) che ammontano a 165.528.

Tale analisi combinata del rischio tiene conto, oltre che del modello che ha dimostrato la sua coerenza con i dati assicurativi, anche dell'opportunità di mitigare alcuni limiti dei due sistemi di valutazione. I dati assicurativi, infatti, scontano il limite di una possibile sottostima del dato specifico in alcuni settori non ricompresi nell'assicurazione obbligatoria o oggetto di misure di mitigazione/contenimento della diffusione virale. D'altra parte, la classificazione del rischio di cui al richiamato documento tecnico, nell'obiettivo di ricomprendere tutti i settori produttivi, ha il limite dell'eterogeneità in alcuni casi che possono ricomprendere sub-settori a rischio differente, anche in considerazione dell'utilizzo dello *smart working* e del contatto con il pubblico. Di tali elementi si è tenuto conto con specifiche note e privilegiando l'attribuzione del rischio indipendentemente se allo stato attuale trattasi di attività in parte o totalmente sospese.

Le tabelle articolate per i diversi settori in ordine alfanumerico secondo la classificazione ATECO e organizzati in tre macro-gruppi (1, 2 e 3 secondo l'ordine di priorità), contengono altresì alcuni settori evidenziati come quelli degli operatori sanitari, dell'istruzione, delle forze dell'ordine e della difesa, già vaccinati o in corso di vaccinazione. Va precisato che in alcuni settori ATECO e specificatamente nel settore O.84 "Amministrazione Pubblica e Difesa", la vaccinazione è in corso o già effettuata solo per alcune sub categorie più a rischio, come le forze dell'ordine, mentre una parte consistente è decisamente a minor rischio, lavorando ancora oggi prevalentemente in *smart working*.

¹ ATtività ECONomiche

Va altresì tenuto in considerazione che l'aggregazione in macro-settori produttivi, quantunque analitica in circa 90 gruppi, può non evidenziare alcune specificità di contesto che possono emergere con l'analisi territoriale dei dati epidemiologici, relativamente ai focolai e allo specifico tessuto produttivo; come già richiamato nelle indicazioni *ad interim* specifiche, l'implementazione potrà quindi essere contestualizzata territorialmente.

Circa il criterio di priorità per la somministrazione della vaccinazione, in caso di centri vaccinali straordinari a cui affluiscono numeri elevati di lavoratrici e lavoratori anche provenienti da aziende differenti, nella somministrazione potranno essere considerate esigenze organizzative in ottica di efficienza, ispirandosi ad ogni buon fine, al principio di priorità generale rispetto al rischio (ad es. lavoratori a contatto con il pubblico o che operano sul territorio, rispetto a lavoratori prevalentemente in *smart working*, oppure privilegiando lavoratori fragili ai sensi dell'art. 83 della Legge 77/2020, qualora non ancora vaccinati).

Tabella 1 - Classe di priorità 1 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico

Codice	Descrizione Divisioni ATECO 2007	Occupati RFL 2019, ISTAT	CLASSE DI PRIORITÀ
C.10	INDUSTRIE ALIMENTARI	459.570	1
C.15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	129.990	1
C.18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	86.530	1
C.32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	156.600	1
E.37	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	21.780	1
E.38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	174.200	1
G.47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) (1)	2.045.850	1
H.49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	565.440	1
H.50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA	40.640	1
H.51	TRASPORTO AEREO	29.890	1
H.53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	194.190	1
I.55	ALLOGGIO	288.200	1
I.56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.191.990	1
J.59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	43.440	1
J.60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE	19.320	1
N.79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE	72.510	1
N.80	SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE	108.270	1
N.81	ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO (2)	464.500	1
O.84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (3)	1.242.610	1
P.85	ISTRUZIONE (4)	1.589.450	1
Q.86	ASSISTENZA SANITARIA (4)	1.328.000	1
Q.87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE (4)	316.870	1
Q.88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE (4)	277.380	1
R.90	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	92.780	1
R.92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO	28.920	1
R.93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	145.470	1
S.96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	479.570	1
	TOTALE settori da vaccinare	6.839.650	
	TOTALE settori già vaccinati, in parte o totalmente	4.754.310	

(1) Settore ampio con rischio prioritario nell'ambito del settore alimentare e nei centri commerciali.

(2) Settore eterogeneo in parte già vaccinato nell'ambito dei servizi prestati nel settore sanitario e delle RSA.

(3) Settore eterogeneo anche con diversa distribuzione del rischio e parzialmente già oggetto di vaccinazione. Nel valutare le priorità della rimanente popolazione lavorativa da vaccinare, si dovrà tenere in considerazione se il lavoro avviene non a contatto col pubblico, ovvero prevalentemente in modalità *smart working*.

(4) Settore già oggetto di vaccinazione.

Tabella 2 - Classe di priorità 2 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico

Codice	Descrizione Divisioni ATECO 2007	Occupati RFL 2019, ISTAT	CLASSE DI PRIORITÀ
A.01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI (5)	835.190	2
A.03	PESCA E ACQUACOLTURA	18.880	2
B.06	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	7.040	2
C.11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	44.540	2
C.13	INDUSTRIE TESSILI	106.840	2
C.20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	142.140	2
C.21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	101.120	2
C.33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	177.130	2
E.36	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	37.670	2
E.39	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	9.140	2
F.41	COSTRUZIONE DI EDIFICI	420.140	2
F.43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	832.870	2
G.45	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	416.510	2
G.46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	824.150	2
H.52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	312.580	2
J.58	ATTIVITÀ EDITORIALI	62.350	2
J.61	TELECOMUNICAZIONI	108.750	2
J.63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	55.220	2
K.64	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) (6)	388.030	2
K.66	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE	136.250	2
M.70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE (6)	110.970	2
M.74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (6)	195.700	2
N.77	ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO	48.040	2
N.78	ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE (6)	108.730	2
N.82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (6)	225.860	2
R.91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI	51.020	2
S.94	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (7)	177.760	2
T.97	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO (8)	733.340	2
	TOTALE settori da vaccinare	5.954.620	
	TOTALE settori già vaccinati, in parte o totalmente	733.340	

(5) Settore eterogeno di rischio con particolari criticità prevalentemente in aziende che impiegano lavoratori stagionali.

(6) Settore eterogeno con alte percentuali di attività svolte in *smart working*.

(7) Settore eterogeno. L'attribuzione alla classe di rischio è prevalentemente dovuta al settore S.94.91 - Attività di organizzazioni religiose nell'esercizio del culto.

(8) Settore eterogeno anche per tipologia di rischio, in parte già vaccinato (es. assistenti familiari).

Tabella 3 - Classe di priorità 3 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico

Codice	Descrizione Divisioni ATECO 2007	Occupati RFL 2019, ISTAT	CLASSE DI PRIORITÀ
A.02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI	54.710	3
B.07	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	410	3
B.08	ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	12.790	3
B.09	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	4.500	3
C.12	INDUSTRIA DEL TABACCO	5.030	3
C.14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	190.890	3
C.16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	117.050	3
C.17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	89.140	3
C.19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	22.130	3
C.22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	174.480	3
C.23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	184.710	3
C.24	METALLURGIA	188.210	3
C.25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	576.630	3
C.26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	133.590	3
C.27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	200.210	3
C.28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	544.290	3
C.29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	216.820	3
C.30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	130.270	3
C.31	FABBRICAZIONE DI MOBILI	143.510	3
D.35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114.150	3
F.42	INGEGNERIA CIVILE	86.360	3
J.62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	329.030	3
K.65	ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)	111.310	3
L.68	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	164.030	3
M.69	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ	645.680	3
M.71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	397.660	3
M.72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO	65.040	3
M.73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO	78.110	3
M.75	SERVIZI VETERINARI	23.290	3
S.95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA	54.300	3
T.98	PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	5.570	3
T.99	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	14.050	3
	TOTALE settori da vaccinare	5.077.950	

Bibliografia e normativa di riferimento

1. Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Verbale n. 49. 9 aprile 2020
2. Indicazioni *ad interim* per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro. 8 aprile 2021
3. Iavicoli S, Boccuni F, Buresti G, Gagliardi D, Persechino B, Valenti A, Rondinone BM. Risk assessment at work and prevention strategies on COVID-19 in Italy. PLoS ONE 2021; 16(3): e0248874
4. INAIL. Documento tecnico su possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020
5. INAIL. Scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-19 n. 15. Aprile 2021
6. ISTAT. Rilevazione Forze Lavoro, Anno 2020.
7. Marinaccio A, Boccuni F, Rondinone BM, Brusco A, D'Amario S, Iavicoli S. Occupational factors in the COVID-19 pandemic in Italy: compensation claims applications support establishing an occupational surveillance system. Occupational and Environmental Medicine 2020; 0:1–4
8. Marziano V, Guzzetta G, Rondinone BM, Boccuni F, Riccardo F, Bella A, Poletti P, Trentini F, Pezzotti P, Brusaferrò S, Rezza G, Iavicoli S, Ajelli M, Merler S. Retrospective analysis of the Italian exit strategy from COVID-19 lockdown. PNAS 2021; 118 (4): e2019617118
9. Ordinanza n.6/2021 del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 del 9 aprile 2021
10. Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro. 6 aprile 2021

ALLEGATO 1

PIANO AZIENDALE DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19

Alla ASL _____

Denominazione azienda		
Codice ATECO		
Legale rappresentante		
Sede legale		
Sede Unità Produttiva		
Recapito telefonico e-mail		
PEC		
Associazione di categoria		
P.IVA / C.F.		
Tot lavoratori in organico c/o la/le Unità produttive		
Medico responsabile della seduta vaccinale		
Ordine appartenenza e n. di iscrizione		
Recapito telefonico e-mail		
Aziende aderenti al presente piano vaccinale	Azienda (denominazione e codice ATECO) _____ _____ _____ _____ _____ _____	N. vaccini richiesti _____ _____ _____ _____ _____ _____

I sottoscritti _____ (Legale rappresentante) e _____ (Medico responsabile della seduta vaccinale) responsabilmente dichiarano di voler aderire alla campagna vaccinale anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro e di rispettare, per gli aspetti di propria competenza, quanto previsto dalle "Indicazioni ad Interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro" dell'8 aprile 2021.

In particolare, il Medico responsabile della seduta vaccinale dichiara che la somministrazione del vaccino avverrà in uno spazio idoneo alla somministrazione del vaccino sito in _____ (comune e provincia) _____ (indirizzo)[*], in grado di garantire l'accesso scaglionato e la permanenza post-vaccinazione, individuato in:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ambulatorio/infermeria | <input type="checkbox"/> ambiente esterno appositamente allestito |
| <input type="checkbox"/> ambulatorio mobile | <input type="checkbox"/> ambiente interno appositamente allestito |
| <input type="checkbox"/> Altro (ad es. HUB aziendali): _____
_____ | |
| <input type="checkbox"/> HUB/CVP ULSS (come già concordato con la ASL di riferimento) | |

Eventuale ritiro dei vaccini avverrà presso la ASL: _____

Il Medico responsabile della seduta vaccinale dichiara che in azienda sono garantite le precauzioni per la conservazione dei vaccini. Dichiara altresì che i vaccini saranno destinati esclusivamente al personale delle aziende aderenti al presente piano così come elencate nella tabella della pagina precedente.

Il Legale rappresentante (o suo delegato)
vaccinale

Il Medico responsabile della seduta
vaccinale

[*] in caso di più sedi all'interno della stessa AULSS indicare la sede principale; se sedi afferenti a diverse AULSS, compilare un modulo per ciascuna sede





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali" [9585300]

VEDI ANCHE:

[- Comunicato stampa del 14 maggio 2021](#)

[Documento di indirizzo - Vaccinazione nei luoghi di lavoro indicazioni generali per il trattamento dei dati personali](#)

[- Protezione dei dati - Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale](#)

[doc. web n. 9585300]

Provvedimento del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali"

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito, "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito "Codice");

VISTO il Decreto del Ministero della salute del 2 gennaio 2021 che adotta il "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars/cov-2" nonché il documento allegato "Vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID 19 -Piano strategico- Elementi per preparazione e di implementazione della strategia vaccinale" che prevede che "con l'aumentare della disponibilità dei vaccini [...] il modello organizzativo [dei punti vaccinali] vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio [...] incluso il coinvolgimento [...] dei medici competenti delle aziende" (all. n. 1. pagg. 8 e 9);

VISTI il "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro" adottato il 6 aprile 2021 su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che ha promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale;

VISTE le “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” del 6 aprile 2021, adottate dal Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, che costituiscono parte integrante del predetto protocollo;

VISTO il paragrafo 2 del predetto protocollo del 6 aprile 2021 che prevede che i datori di lavoro debbano attenersi al protocollo e alle “Indicazioni ad interim” che ne costituiscono parte integrante e ad “ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19”;

VISTI i quesiti e le richieste di chiarimento pervenuti al Garante da parte di datori di lavoro pubblici e privati, anche per il tramite dei responsabili della protezione dei dati e delle associazioni di categoria, relativamente ai trattamenti di dati personali connessi all’avvio delle vaccinazioni sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento (ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento);

RITENUTO, pertanto, nell’attuale contesto emergenziale, di dover adottare l’allegato Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali” (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, volto a fornire talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, e dell’adozione delle misure necessarie per rendere i trattamenti conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti (datori di lavoro, medico competente, altri professionisti sanitari individuati), e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzone;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

adotta, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento, il [documento di indirizzo denominato “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”](#) (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, che contiene talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzone


IL RELATORE
Stanzone

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**



Documento di indirizzo

Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali

[\(allegato al provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021\)](#)

1. Premessa

La realizzazione dei piani vaccinali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro è stata prevista dal *"Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro"*, firmato in data 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, e dalle allegate *"Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro"*, al fine di perseguire la duplice esigenza di concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale e, in pari tempo, accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e private.

L'iniziativa che forma oggetto del Protocollo *"costituisce un'attività di sanità pubblica che si colloca nell'ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica"* (punto 1 protocollo cit.).

Al riguardo infatti il Decreto del Ministero della salute 2 gennaio 2021 che adotta il "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars/cov-2" nonché il documento allegato *"Vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID 19 -Piano strategico- Elementi per preparazione e di implementazione della strategia vaccinale"* prevedono che *"con l'aumentare della disponibilità dei vaccini [...] il modello organizzativo vedrà via via un maggiore articolazione sul territorio [...] incluso il coinvolgimento [...] dei medici competenti delle aziende"* (all. n. 1 p. 8 e 9).

La piena attuazione e l'implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, dipenderanno dunque da una serie di fattori contingenti (primo tra tutti, la disponibilità dei vaccini) e di scelte (modelli organizzativi) ancora non del tutto definiti e rimessi a valutazioni che dovranno necessariamente tenere conto dell'andamento generale di una complessa operazione di rilievo nazionale.

La vaccinazione nei luoghi di lavoro, peraltro, *"rappresenta un'opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell'offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire"* a tale modalità di vaccinazione presso i luoghi di lavoro (cfr. p. 3, *"Indicazioni ad interim"*).

I citati documenti sottolineano poi la natura volontaria dell'adesione all'iniziativa, prevedendo, tra i presupposti ritenuti *"imprescindibili"* ai fini della realizzazione della stessa, tra l'altro, la disponibilità dei vaccini, la presenza e la disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario (anche privato e, in taluni casi, il possibile ricorso ai medici operanti presso i servizi territoriali di Inail), l'adesione consapevole e informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, la *"tutela della privacy"* e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori (cfr. indicazioni ad interim pag. 3, punti 3, 5 e 6).

In tale quadro, l'iniziativa di consentire l'attivazione di punti vaccinali sui luoghi di lavoro, comportando trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute dei lavoratori (art. 4, n. 15 del Regolamento), se da un lato può rappresentare un'opportunità per supportare la campagna vaccinale e per rendere più semplice, per i lavoratori, l'accesso alla vaccinazione, dall'altra dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali), delle norme emanate nel contesto dell'emergenza epidemiologica in corso, nonché delle disposizioni nazionali più specifiche e di

maggior garanzia previste dall'ordinamento nazionale a tutela della dignità e della libertà dell'interessato sui luoghi di lavoro (art. 88 Regolamento e 113 Codice).

Anche in questo contesto eccezionale occorre infatti che ciascuno dei soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione del piano vaccinale (datore di lavoro, anche in forma associata, medico competente o altro personale sanitario individuato) operi nell'ambito e nei limiti previsti dalla rispettiva disciplina applicabile, che ne costituisce la base giuridica, evitando la confusione di ruoli che può dare adito a una circolazione illecita di informazioni, che potrebbe determinare effetti lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati.

In particolare, nel quadro dall'ordinamento vigente, anche alla luce delle specifiche disposizioni adottate nella attuale fase emergenziale, deve essere sempre assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro sempre richiamato dal Garante e da ultimo ribadito nell'ambito del documento denominato: Protezione dei dati: il ruolo del "medico competente" in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale. Tale documento, in linea di continuità con la posizione assunta dal Garante nel corso del tempo, individua proprio nella titolarità del trattamento dei dati, attribuita al medico dal quadro normativo di settore (es. d.lgs. 81/2008), il principale elemento di garanzia per gli interessati sui luoghi di lavoro.

L'evoluzione del quadro nazionale legato all'emergenza epidemiologica ha confermato la centralità della figura del medico competente nel contrasto e nel contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel contesto lavorativo (cfr., da ultimo, *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro* del 6 aprile 2021, che ha aggiornato il protocollo del 24 aprile 2020).

Allo stesso modo la centralità di tale ruolo di raccordo, tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo, viene ribadito, allo stato, anche con riguardo alla vaccinazione sui luoghi di lavoro (cfr. protocollo e *"Indicazioni ad interim"* cit.), salva l'eventuale individuazione, nell'evoluzione del quadro regolatorio legato al piano nazionale vaccini, di altre figure di professionisti sanitari, in aggiunta o in luogo del medico competente.

In tale quadro, non è comunque consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico competente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l'intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore (v. art. 9, par. 2, lett. b) e 88 Regolamento; art. 113 del Codice; d. lgs. n. 81/2008; *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro* del 6 aprile 2021; art. 5, l. 20.5.1970, n. 300; cfr. FAQ sul "Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo", doc. web n. 9543615, spec. 1 e 2).

2. Base giuridica del trattamento

Nel premettere che le previsioni del citato protocollo e delle "Indicazioni ad interim", nella misura in cui trovino conferma nel piano vaccinale e nelle ordinanze del commissario straordinario, dovranno essere recepite con specifici atti normativi (anche in allegato agli stessi, secondo una tecnica normativa frequentemente utilizzata nel periodo emergenziale), così da poter integrare,

dal punto di vista della protezione dei dati, la base giuridica del trattamento, si precisa che, in attesa di questa evoluzione regolatoria, rispetto alla quale il Garante si riserva di fornire il proprio contributo come previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, si ritiene necessario fornire in ogni caso, fin da questa prima fase, talune prime indicazioni.

Il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina preventiva e, in pari tempo, di medicina del lavoro (art., 9, par.2, lett. h) e par. 3 del Regolamento). Tali trattamenti sono infatti espressamente affidati, anche dal protocollo e dalle Indicazioni ad interim, esclusivamente a professionisti sanitari (es. medico competente, altro personale medico o medici Inail - di seguito, congiuntamente, *“il professionista sanitario”*). Il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione presuppone valutazioni cliniche (fin dalla fase di individuazione delle dosi e della tipologia dei vaccini sulla base delle condizioni personali e dell’anamnesi degli interessati) e comporta operazioni (sommministrazione e registrazione) che, per propria natura, presuppongono necessariamente la competenza tecnica di personale sanitario dotato di specifica formazione.

In questo contesto, i richiamati documenti presuppongono altresì che la vaccinazione nei luoghi di lavoro avvenga con il supporto strumentale ed economico dei datori di lavoro, anche in forma associata, ai quali è altresì demandato il compito di promuovere l’iniziativa della vaccinazione presso i luoghi di lavoro fornendo, in particolare, alla generalità dei dipendenti, le indicazioni utili relative alle complessive caratteristiche del servizio vaccinale usufruibile in azienda e sottoposto alla supervisione dell’azienda sanitaria di riferimento, ad esempio, rendendo disponibile, anche sulla rete *intranet*, documenti esplicativi. Tali attività di sensibilizzazione potranno avvenire con il supporto del medico competente, anche promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 (cfr. par. 7 protocollo cit. e pag. 7 “Indicazioni ad interim” cit.).

Anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di supporto resta salvo il divieto, per il datore di lavoro, di trattare i dati personali relativi a tutti gli aspetti connessi alla vaccinazione dei propri dipendenti (cfr. quanto chiarito al precedente punto 1). Inoltre, tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel particolare contesto lavorativo, il consenso dei dipendenti non può costituire un valido presupposto di liceità (cfr. considerando 43 del Regolamento).

Sulla base dello stato della regolazione attualmente in vigore e stante la libertà di scelta da parte delle persone in ambito vaccinale ¹, non è peraltro consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, in ragione della libera scelta del lavoratore in ordine all’adesione o meno alla campagna vaccinale ².

¹ Fatta eccezione per quanto previsto con riguardo alla vaccinazione dal personale sanitario, quale requisito essenziale per l’esercizio della professione, dall’art. 4 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021).

² cfr., Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 11 settembre 2018, causa C-68/17: *“il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [...] trova la sua fonte in diversi atti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma ha il solo obiettivo di stabilire, in queste stesse materie, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali la religione o le convinzioni personali”*; v. le specifiche disposizioni nazionali che vietano al datore di lavoro trattare dati “non pertinenti” e “non attinenti alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”, art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve dall’art.113 del Codice

3. Raccolta delle adesioni e prenotazione delle dosi

Tenuto conto che, in base alla specifica disciplina di riferimento, l'informazione relativa all'adesione volontaria da parte della lavoratrice e del lavoratore deve essere trattata solo dal professionista sanitario opportunamente individuato - *“che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della Azienda Sanitaria di riferimento, che ne assicura la necessaria presa in carico”* (cfr. p. 5 “Indicazioni ad interim”) nonché ai fini dell'individuazione del numero delle dosi e della tipologia di siero/vaccino -, il datore di lavoro, all'atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all'ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario, a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell'iniziativa (cfr. punto 5 protocollo cit. che menziona la necessaria *“programmazione dell'attività di distribuzione”*). Nel piano, elaborato con il supporto del professionista sanitario e presentato dal datore di lavoro, non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l'identità dei lavoratori aderenti all'iniziativa.

Il professionista sanitario (o la struttura sanitaria di riferimento), una volta che siano state raccolte le adesioni, procederà a pianificare le sedute vaccinali, adottando, nel trattamento dei dati, delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento), potendo a tal fine avvalersi del supporto, anche economico, del datore di lavoro (punto 8 protocollo cit.).

Nei casi in cui, al fine di raccogliere le informazioni in merito all'adesione dei dipendenti al servizio vaccinale presso l'azienda, vengano utilizzati strumenti (ad es. applicativi informatici) del datore di lavoro, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, dovranno essere adottate le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla normativa di settore (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento), garantendo, ad esempio, che i dati personali relativi alle adesioni e all'anamnesi dei dipendenti non entrino, neanche accidentalmente, nella disponibilità del personale preposto agli uffici, o analoghe funzioni aziendali, che svolgono compiti datoriali (es. risorse umane, uffici disciplinari) e in generale a uffici o altro personale che trattano i dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro (sul punto si veda par. 8 del documento *“Protezione dei dati: il ruolo del “medico competente” in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”*, cit.).

Nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a strutture sanitarie private ovvero, in assenza del medico competente, alle strutture territoriali dell'Inail, lo stesso adotterà iniziative per consentire ai dipendenti, qualora intendano aderire all'iniziativa, di rivolgersi direttamente alle predette strutture.

4. Pianificazione delle vaccinazioni

Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento dell'attività lavorativa alla luce delle concrete caratteristiche – dimensionali e organizzative - di ciascuna realtà produttiva, il datore di lavoro, attraverso le competenti funzioni interne, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili. Tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni fornite, il professionista sanitario potrà elaborare il calendario delle sedute vaccinali, anche alla luce del numero e della tipologia dei vaccini resi disponibili dalla struttura sanitaria pubblica e nel rispetto delle

"indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino" (pp. 5 e 6 "Indicazioni ad interim").

5. Somministrazione e registrazione del vaccino

La somministrazione del vaccino "è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19" (punto 9 protocollo cit.) e deve essere effettuata all'interno dei locali, individuati dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti indicati nelle "Indicazioni ad interim" (p. 4), con la supervisione dell'autorità sanitaria competente.

In ogni caso gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino dovranno avere caratteristiche tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l'identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale.

Per quanto possibile nei luoghi prescelti dovrebbero essere adottate misure volte a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l'ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità.

Il datore di lavoro potrà altresì fornire il proprio supporto mettendo a disposizione strumenti informatici per consentire, al personale sanitario addetto alle vaccinazioni, di accedere, con le proprie credenziali, ai sistemi informativi predisposti per la registrazione delle somministrazioni dei vaccini, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del piano strategico nazionale vaccini (cfr. pp.4 e 5 "Istruzioni ad interim")

6. Giustificazione delle assenze

Come stabilito dai citati documenti, quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro (cfr. punto 15 protocollo cit.).

In tal caso si potrà quindi procedere alla giustificazione dell'assenza, ove richiesto, con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all'interessato di un'attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici.

Resta salvo che ove dall'attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall'utilizzare tali informazioni per altre finalità nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell'avvenuta vaccinazione o chiedere l'esibizione del certificato vaccinale (cfr. FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione "Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo").